

*La Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Quanto al committente, il processo di merito aveva accertato che la via di transito teatro dell'infortunio era liberamente e promiscuamente utilizzata tanto dai lavoratori che si muovevano a piedi, quanto dai carrelli trasportatori e da altre attrezzature semoventi in uso nello stabilimento; e che il transito dei pedoni sulla via della circolazione dedicata al transito dei carrelli fosse estremamente frequente, tant'è che anche nel caso di specie il percorso compiuto dal lavoratore infortunato era l'unico consentito per recarsi dalla postazione ove venivano lasciati gli autocarri in attesa di scaricare e il sito deputato allo*

*scarico ove, infatti, era situato un accesso dedicato i pedoni.*

*Quanto all'appaltatore, i fatti avevano dimostrato che egli si era assunto contrattualmente l'obbligo di operare con mezzi meccanici in un contesto operativo nel quale, come emerso in sede processuale, la violazione delle norme antinfortunistiche a tutela dei pedoni era palese, sicché, tenuto conto della prossimità con tale situazione illecita in cui operava la cooperativa, essa aveva consapevolmente assunto – se non volontariamente accettato – il rischio di espletamento dell'attività a tali condizioni risultanti palesemente contra ius.*

a cura di **Barbara Stefanelli**, avvocato - B&P Avvocati

**RB**

## **Proprietario incolpevole e risarcimento del danno ambientale**

*Corte di appello di Venezia,  
sez. IV, 9 giugno 2015, n. 1668,  
Pres. Callegarin*

**Rifiuti - Responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale - Inquinamento - Omessa bonifica - Proprietario incolpevole - Obbligazione risarcimento danno ambientale - Esclusione**

La responsabilità ambientale – e il conseguente obbligo di bonifica di siti risultati contaminati – sono fondati sul principio “chi inquina paga” che sottende un criterio di imputazione soggettiva – ascrivibilità dell'azione od omissione a titolo di dolo o colpa – riconducibile all'istituto della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. Ne consegue che il mero proprietario che non abbia contribuito in alcun modo all'evento inquinante, mancando il presupposto di colpevolezza indicato, non può essere obbligato ad attuare gli interventi di bonifica a propria cura e spese.

A identica conclusione deve pervenirsi allorché si riconduca la fattispecie all'istituto di cui all'art. 2051 c.c. che disciplina la responsabilità del proprietario per danni cagionati da cose

in custodia, atteso come i doveri di custodia richiesti dalla norma si concretizzano nell'adozione di misure precauzionali tra le quali non sono ricompresi doveri di azione tanto penetranti quali quello di bonifica e ripristino ambientale. In capo al proprietario incolpevole, dunque, sussiste una mera responsabilità patrimoniale legata al valore dei terreni, esigibile a seguito degli interventi di bonifica.

### **NOTA**

*La Corte di Appello di Venezia è stata investita della questione inerente la responsabilità ex art. 2051 c.c. di una società, proprietaria di un'area già attinta da un fenomeno di inquinamento, come provato dai procedimenti amministrativi che avevano imposto l'attuazione di azioni di bonifica e di risanamento in epoca risalente ai precedenti proprietari del bene, per i danni arrecati alle aree circostanti interessate dalla diffusione delle sostanze inquinanti.*

*In riforma della sentenza di primo grado e in accoglimento dell'impugnazione proposta da parte della società appellante, la Corte ha escluso che il responsabile della bonifica, ovvero del danno ambientale, possa essere individuato solo in ragione del mero rapporto di proprietà e custodia sussistente tra un determinato soggetto e il terreno inquinato.*

*Sul punto la Corte ha, anzitutto, ricondotto la fattispecie nell'ambito dell'istituto della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c. che presuppone la sussistenza di un elemento oggettivo – riferibilità causale dell'evento a una determinata azione od omissione – nonché soggettivo – sussistenza dell'elemento del dolo o della colpa, escludendo la ricorrenza di quest'ultimo nel caso di specie.*

*Questa soluzione trova giustificazione nel dettato normativo del D.Lgs. n. 152/2006 e, in particolare, negli artt. 239, comma 1, e 242: il primo stabilisce, infatti, che «Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio «chi inquina paga», mentre il secondo disciplina le «procedure operative e amministrative» ponendole in capo al «responsabile dell'inquinamento».*

*Il richiamo al principio di matrice comunitaria «chi inquina paga» costruisce, dunque, indelibilmente la responsabilità per danno ambientale in chiave soggettivistica.*

*Analogamente, non trova giustificazione normativa la riconducibilità della fattispecie nell'ambito dell'art. 2051, c.c. (danno cagionato da cose in custodia), nella misura in cui si traduca unicamente in una responsabilità «da posizione» fondata in via esclusiva sulla qualità di detentore del bene inquinato.*

*Rispetto al proprietario «incolpevole» l'accertamento del nesso causale tra azione/omissione ed evento dannoso, così come degli obblighi di vigilanza/custodia dal cui inadempimento sarebbe derivato il danno, non potrebbe che dare esito negativo; sotto il primo profilo in ragione dell'estraneità al fenomeno di contaminazione dell'interessato, sotto il secondo poiché gli obblighi di bonifica si caratterizzerebbero in «doveri di azione tanto penetranti» da esorbitare dal concetto di mera «custodia» richiesto dalla norma.*

*Ne consegue che ogni diversa impostazione tesa a individuare, nel mero rapporto di proprietà e custodia tra un determinato soggetto e un'area inquinata, l'unica condizione indispensabile per la nascita dell'obbligazione*

*risarcitoria finirebbe per porsi in contrasto direttamente con il dettato normativo nazionale (D.Lgs. n. 152/2006) e comunitario (direttiva 2004/35 UE).*

*Il Giudice, in questo senso, richiama la sentenza della Corte di Giustizia europea 4 marzo 2015, n. 534, con la quale è stata data risposta positiva all'interpello avanzato dal Consiglio di Stato in adunanza plenaria (ordinanza 25 settembre 2013, n. 21) circa la compatibilità delle prescrizioni contenute nel Testo Unico Ambientale, al Titolo V («Bonifica dei siti contaminati»), con la disciplina comunitaria in materia di danno ambientale (direttiva 2004/35/CE).*



## Delega di funzioni in materia ambientale nelle piccole imprese

*Cassazione penale, sez. III, 21 maggio 2015 - dep. 2 luglio 2015, n. 27862, Pres. Fiale*

### Rifiuti - Reati ambientali - Piccole imprese - Delega di funzioni - Ammissibilità.

In materia ambientale, per attribuirsi rilevanza penale all'istituto della delega di funzioni, tra i requisiti di cui è necessaria la compresenza non è più richiesto che il trasferimento delle funzioni delegate debba essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa (fattispecie nella quale la Corte, ex art. 16, D.Lgs. n. 81/2008, rilevando l'asimmetria con la materia prevenzionistica, dove non è più richiesto il requisito della necessità della delega, ha escluso che detto requisito sia necessario in materia ambientale).

### NOTA

*La Corte di Cassazione, rigettando l'impugnazione avanzata dal PM, ha confermato la sentenza di assoluzione degli amministratori di una società «per insussistenza del fatto» in relazione al reato di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'art. 29-quattordicesimo, D.Lgs. n. 152/2006).*